



UNIVERSITÀ DI PISA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE

CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CURRICULARI

AI SENSI DELLA LEGGE 24/06/1997, N° 196 (Art. 18)

E DEL D.I. 25/03/1998, N° 142

La presente convenzione regola i rapporti tra:

II DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE DELL'UNIVERSITÀ DI PISA (C.F. 80003670504 - Lungarno Pacinotti 43 - Viale Delle Piagge, 2 - 56124 PISA (PI)) nella persona del Direttore, Prof. Vincenzo Miragliotta, nato a [REDACTED] il [REDACTED] di seguito denominato "soggetto promotore"

e

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, (d'ora in poi denominata "soggetto ospitante") C.F. e P.I. 01455570562, sede Legale in Via Enrico Fermi n. 15 – 01100 Viterbo (VT), nella persona della Dott.ssa Simona Di Giovanni, nata a [REDACTED] il [REDACTED] - Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Direttore Generale Dott. Egisto Bianconi, con Deliberazione n.26/2025, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni.

concernenti i tirocini formativi e di orientamento curricolari, d'ora in avanti denominati "tirocini", svolti da studenti dei corsi di studio afferenti al predetto Dipartimento.

PREMESSO CHE

- 1) sono da intendersi tirocini curricolari i tirocini formativi e di orientamento posti in essere dallo studente dell'Università di Pisa durante il percorso di studio quale laurea di I livello, laurea magistrale/specialistica, master, dottorato di ricerca;
- 2) i tirocini curricolari sono disciplinati, in mancanza di specifica normativa regionale, dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 ed il relativo Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;
- 3) il predetto Decreto Interministeriale n. 142/98 prevede, all'art. 6, che le attività svolte nel corso di tirocini di formazione e di orientamento possono avere valore di credito formativo;
- 4) il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 relativo a "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" prevede, all'art. 10, comma 5, lettera D, il riconoscimento di attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti tra Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Pisa "soggetto promotore" e ASL Viterbo, "soggetto ospitante" concernente l'attivazione di tirocini che avrà come oggetto l'acquisizione della conoscenza di realtà del mondo del lavoro finalizzata a completare il percorso formativo accademico del tirocinante e ad agevolare la scelta professionale attraverso la definizione di uno specifico progetto formativo concordato fra ente promotore ed ente ospitante., a favore dei propri studenti. Il soggetto ospitante potrà ospitare un massimo di 3 allievi per ogni anno accademico.

Art. 2 – Durata della Convenzione

la presente convenzione avrà durata di anni 5 a partire dalla data della stipula e potrà essere rinnovata su richiesta alla scadenza con le stesse modalità previste per la stipula previo accordo tra le parti. È escluso il rinnovo tacito. È ammesso il recesso, da presentare in forma scritta con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso e/o di scadenza verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti tirocinanti.

Art. 3 - Ruolo dei tutor e Progetto formativo

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione e di orientamento sarà seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore e da un tutor individuato dal soggetto ospitante.

Il tutor universitario è responsabile delle attività didattico/organizzative e dell'applicazione della convenzione; ha altresì la funzione di raccordo tra l'università e la soggetto ospitante.

Il tutor dell'azienda/ente è responsabile del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante per tutta la durata del tirocinio.

Ogni tirocinio, attivato in base alla presente convenzione, viene formalizzato per ciascun tirocinante attraverso un progetto formativo contenente:

- a) il nominativo e i dati anagrafici del tirocinante;
- b) il corso di studi universitario a cui il tirocinante è iscritto;
- c) i nominativi e i recapiti del tutor universitario e del tutor dell'azienda/ente ospitante;
- d) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza previsti nella struttura del soggetto ospitante;
- e) gli obblighi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- f) le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio;
- g) gli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e della polizza assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile.

Il progetto formativo viene concordato tra il Soggetto Promotore ed il Soggetto Ospitante ed è firmato dai rispettivi tutor e dal tirocinante per accettazione.

Art. 4 - Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
- b) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- e) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento vigente e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;

- f) partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattico – organizzative per monitorare l’attuazione del progetto formativo;
- g) comunicare l’eventuale interruzione del tirocinio in qualsiasi momento dandone informazione scritta al proprio tutor di riferimento e al tutor delle attività didattico-organizzative, nonché all’Ufficio competente del Dipartimento interessato;

Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio.

Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

ART. 5 - Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) rispettare e a far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti impiegando il tirocinante solo nelle funzioni che rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- b) non utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e per sostituire il personale dell’azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione aziendale;
- c) garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il Soggetto Promotore;
- d) segnalare, in caso di incidente occorso durante lo svolgimento del tirocinio, l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al Soggetto Promotore.
- e) consentire al tutor universitario di contattare il tirocinante e il tutor del Soggetto Ospitante per verificare l’andamento del tirocinio;
- f) segnalare con congruo preavviso all’Università e al tirocinante l’eventuale cessazione anticipata del tirocinio indicandone le motivazioni;
- g) segnalare tempestivamente all’Università e al tutor universitario l’eventuale interruzione o proroga del tirocinio e qualsiasi altra variazione relativa alla durata dello stesso;
- h) assicurare al tirocinante parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio
- i) comunicare all’Università eventuali variazioni relative alla propria sede legale;

Art. 6 - Obblighi del soggetto promotore

Spetta al soggetto promotore:

- a) nomina di un tutor universitario responsabile delle attività didattico organizzative con capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, che concorrerà all’elaborazione del progetto formativo d’intesa con il tutor di riferimento del soggetto ospitante, individuando gli obiettivi formativi e monitorando l’attuazione del progetto formativo anche attraverso periodici incontri con il tirocinante;
- b) monitorare le attività svolte durante il tirocinio e gli inserimenti lavorativi successivi all’esperienza formativa.

Art. 7 – Coperture Assicurative

Sono a carico del soggetto promotore le assicurazioni per responsabilità civile contro terzi e infortuni, nonché l’iscrizione all’INAIL contro gli eventuali rischi di infortunio derivanti dall’espletamento dell’attività di tirocinio. L’invio delle relative polizze assicurative all’ASL di Viterbo (Ufficio Formazione e Tirocini) è propedeutica all’inizio del tirocinio e la mancata presentazione è motivo di risoluzione della convenzione.

In caso di sinistro durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Art. 8 – Disposizioni in Materia di Tutela della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla

normativa vigente. In particolare:

- Il Soggetto Promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- Il Soggetto Ospitante è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;
- Il Soggetto Ospitante, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il tirocinante sarà inserito, provvede a fornire i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto;
- L'eventuale utilizzo delle attrezzature, macchine, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente accordo, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse che è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari, ai requisiti generali di sicurezza e dell'idonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81/08). Il loro utilizzo è concesso a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione a carico del soggetto responsabile dell'attrezzatura (art. 73 D.Lgs. 81/08).
- Il Soggetto Promotore è garante della sorveglianza sanitaria sul proprio personale, ivi compresi i tirocinanti, per la mansione assegnata e sulla base della valutazione dei rischi effettuata nelle proprie strutture.

Nello specifico si fa carico di:

1. accertamenti sanitari volti alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica comprensivi delle visite mediche ed indagini integrative come previsto dalla normativa vigente (art. 41 D.Lgs 81/2008 e s.m.i);
2. attestazione sullo stato immunitario per le seguenti malattie infettive: morbillo, varicella, rosolia, parotite, epatite B e C, infezione tubercolare valutati attraverso specifiche indagini immuno-sierologiche, qualora il tirocinio venga svolto in contesto sanitario.

Il Soggetto ospitante, preso atto della sorveglianza sanitaria effettuata, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il tirocinante sarà inserito, stabilirà se la suddetta sorveglianza andrà integrata e provvederà alle ulteriori visite mediche e/o accertamenti sanitari che si rendano necessari per l'idoneità alla mansione specifica previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nel caso il tirocinante sia esposto a rischio da radiazioni ionizzanti, nell'ambito delle attività di cui al presente accordo, si provvederà, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 101/2020, tramite specifici accordi tra le parti.

Ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro (art. 2 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori e pertanto l'Università è tenuta a formarli così come recita l'art. 37 co. 14 bis del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. All'avvio dei tirocini, l'Università dovrà trasmettere all'Ufficio Tirocini dell'Azienda gli attestati relativi alla formazione di cui si tratta. Solo una volta acquisiti detti attestati, l'Ufficio Tirocini dell'ASL di Viterbo può procedere all'avvio del tirocinio.

Art. 9 – Trattamento Dati Personali

Con la sottoscrizione del presente Protocollo le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, nonché della normativa nazionale vigente D. Lgs. n.196/03 così come modificato dal D. Lgs. n.101/18.

Con riferimento alle attività di cui al presente atto le parti si configurano come autonomi Titolari del trattamento dei dati personali.

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo nominerà, con separato atto, i singoli professionisti coinvolti (tirocinanti) quali autorizzati al trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento delle attività oggetto del rapporto convenzionale e per la durata del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679.

Per tutte le attività previste i professionisti coinvolti (tirocinanti) si impegnano ad assicurare la riservatezza di tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza attraverso l'attività oggetto del presente accordo e ad utilizzarle solo ed esclusivamente in funzione della realizzazione di quanto concordato tra le parti nel presente protocollo d'intesa.

Art. 10 – Codice Etico e Regolamento sulla Sicurezza

Per tutta la durata del rapporto, i tirocinanti, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti al rispetto di tutti i Regolamenti aziendali vigenti ed, in particolare, del Codice di comportamento e Regolamento sulla Sicurezza, consultabili sul sito internet aziendale (www.asl.vt.it).

Art. 11 – Spese

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico del soggetto promotore e verrà assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del DPR 642/72 con Autorizzazione Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate di Pisa del 7/06/2016 nr.27304. La presente convenzione può essere registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.P.R. n.131/86, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 12 – Foro Competente

Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione con bonario componimento. Nel caso in cui la controversia non venga risolta favorevolmente le parti espressamente convengono competente, in via esclusiva, il Foro di Viterbo.

Art. 13 - Norma finale

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia.

***Per L'Azienda Sanitaria Locale
di Viterbo***

***Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Simona Di Giovanni***

***Per il Dipartimento di Scienze Veterinarie
dell'Università di Pisa***

***Il Direttore
Prof. Vincenzo Miragliotta***
